

Variante Regolamento Urbanistico Comune di Barga – PARERE MOTIVATO

Il Nucleo di Valutazione visto il Verbale della seduta del 15 Ottobre u.s. e ricordato che in merito ai contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico vigente, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni per l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 5 comma 3 ter della L.r. n. 10/2010 (*"Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente e presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."*), esprime nel seguito **PARERE MOTIVATO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** del provvedimento illustrato dal proponente.

PARERE MOTIVATO

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Barga (NUVAC) in qualità di autorità competente ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s. m. e i. e della L.R. n. 10/2010

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i.;

Ricordato che in data 17/09/2018 il Consiglio Comunale di Barga ha adottato per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della L.R. n. 65/2014 il Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che con la redazione del Piano Strutturale Intercomunale è stato perimetrato "il territorio urbanizzato" di cui all'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e pertanto risulta superata la disciplina transitoria prevista dalla stessa L.R. n. 65/2014 nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni introdotte dalla stessa L.R. n. 65/2014;

Valutati i contenuti della Relazione illustrata dal Proponente e detenuta in atti;

Rilevato in particolare che:

- le variazioni proposte riguardano aree interne alla perimetrazione del "territorio urbanizzato" di cui all'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e non sono interessate aree limitrofe alla suddetta perimetrazione che potrebbero essere oggetto di osservazione in fase di deposito e pubblicazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- le variazioni proposte non sono in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale recentemente adottato e in particolare con le misure di salvaguardia di cui all'art. 35 delle Disciplina di Piano;

- le previsioni oggetto di Variante non sono riferite a interventi per i quali sia necessario ai sensi delle disposizioni vigenti, il ricorso a procedure di Valutazione Impatto ambientale (VIA) in sede di progettazione;
- la Variante NON interessa aree ubicate entro la perimetrazione del Sito Natura 2000 (crinale appenninico) né aree soggette a vincolo paesaggistico;
- le variazioni proposte non comportano incremento del dimensionamento a fini residenziali (in quanto sono proposte modeste rettifiche cartografiche di zonizzazioni già previste e/o spostamenti all'interno della stessa U.T.O.E. di aree a destinazione residenziale);
- non sono previste variazioni significative nel dimensionamento per insediamenti produttivi;
- la variante proposta non comporta significative modifiche/integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, già sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. e i. e della L.R. n. 10/2010 e s. m. e i.;
- le variazioni non incidono in modo significativo sulle "risorse";
- i contenuti del Regolamento Urbanistico sono stati oggetto di Valutazione Ambientale Strategica;
- non sono rilevabili situazioni di criticità rispetto alle risorse e agli indicatori individuati con il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale Intercomunale;
- le aree interessate non sono oggetto di specifiche previsioni e limitazioni del Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino e le variazioni di pericolosità ai sensi dell'art. 104 della L.R. n. 65/2014 e del D.P.G.R. n. 53/R/2013 sono limitate (n.4) e comunque soggette al "controllo" dell'Ufficio Regionale competente;

RITIENE CHE

IL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE ILLUSTRATO DAL PROPONENTE SIA NON ASSOGGETTABILE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Borgo a Mozzano, 5 Novembre 2018